



Obbligo di notifica dei dati relativi ai video on demand (VoD) secondo l'articolo 27 dell'ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero ([OQIC; RS 443.11](#))

Fornitura dei dati – FAQ

UST, versione rivista del 20.12.2024

Indice

A. Siti importanti e contatti	2
B. Domande generiche concernenti l'obbligo di notifica e l'OQIC	2
Perché la mia impresa deve essere registrata presso l'Ufficio federale della cultura?	2
Chi è responsabile di vigilare sull'applicazione dell'obbligo di notifica e chi deve fornire quali informazioni?	2
Protezione dei dati: quali dati vengono pubblicati e in che modo ne viene tutelata la confidenzialità?	3
Quali cambiamenti ha introdotto l'OQIC riguardo all'obbligo di notifica?	3
C. Domande sulla procedura di rilevazione realizzata dall'UST	3
Come vengono trasmessi all'UST i dati e i documenti?	3
Perché in qualità di titolari dei diritti di film o serie non ci è stato chiesto di fornire dati?	3
Perché in qualità di titolari dei diritti o in qualità di commercianti di supporti audiovisivi (DVD, Blu-ray ecc.) non ci è stato chiesto di fornire dati?	4
D. Domande concrete sulla trasmissione di dati	4
Quali dati devono essere trasmessi?	4
In qualità di titolare dei diritti dove posso trovare i numeri ISAN?	4
In qualità di fornitore di servizi a richiesta come posso ottenere un numero ISAN?	5
In che formato devono essere trasmessi i dati?	5
Devono essere allegati altri documenti e informazioni supplementari?	5
E. Domande specifiche al settore degli abbonamento (SVoD)	5
Perché ci sono tre metodi per trasmettere i dati sulle visioni?	5
Che cosa si intende con il termine «utente» nell'ambito degli abbonamento (SVoD)?	6
Come occorre procedere con i download dalle piattaforme SVoD?	6
Devono essere allegati altri documenti o informazioni supplementari?	7

A. Siti importanti e contatti

Ufficio federale di statistica UST

Sito sull'obbligo di notifica per la rilevazione dei dati:

<http://www.fiv.bfs.admin.ch/>

Sito Filetransfer Service BIT/UFIT:

www.filetransfer.admin.ch

Contatto:

film@bfs.admin.ch

Ufficio federale della cultura UFC

Sito sull'obbligo di notifica:

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fqiv/obbligo-di-notifica-per-le-imprese-che-commercializzano-film-al-.html>

Contatto:

fqiv@bak.admin.ch

ISAN (Switzerland & International)

Sito di ISAN Switzerland:

<https://isanswitzerland.ch/it/>

Sito di ISAN International (in inglese):

<http://www.isan.org/>

Contatto ISAN International:

info@isan.org

B. Domande generiche concernenti l'obbligo di notifica e l'OQIC

Perché la mia impresa deve essere registrata presso l'Ufficio federale della cultura?

Conformemente all'ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) se la Sua impresa mette a disposizione film e/o serie attraverso servizi a richiesta, essa è soggetta all'obbligo di notifica. Lo stesso principio vale anche per i titolari dei diritti per film e serie offerti sul mercato svizzero. Se non ha ancora registrato la Sua impresa presso l'Ufficio federale della cultura (UFC), La preghiamo di farlo il prima possibile compilando l'apposito formulario sul sito Internet dell'UFC e inviandolo a quest'ultimo via e-mail (v. cap. A).

Chi è responsabile di vigilare sull'applicazione dell'obbligo di notifica e chi deve fornire quali informazioni?

Secondo quanto previsto dalla legge sul cinema e dall'ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero, la competenza e la responsabilità dell'applicazione dell'obbligo di notifica spettano all'Ufficio federale della cultura (UFC). Sul sito Internet dell'UFC (v. cap. A) sono disponibili informazioni sulle disposizioni legali, sull'obbligo di notifica, nonché sulle competenze e sui processi relativi a tale obbligo. Sullo stesso sito si trovano anche i formulari per la registrazione della Sua impresa e gli indirizzi di contatto utili. Le agenzie ISAN Switzerland e ISAN International sono responsabili dell'assegnazione dei numeri ISAN. I titolari dei diritti devono notificare i propri film o serie direttamente all'agenzia ISAN. Così facendo ricevono un numero ISAN che sarà integrato nei servizi a richiesta. Le agenzie ISAN offrono inoltre controlli incrociati per le piattaforme, affinché le

relative banche dati siano sempre aggiornate all'ultimo standard ISAN prima di essere trasmesse per la prima volta all'UST.

L'Ufficio federale di statistica (UST) esegue le rilevazioni e analizza i dati come prescritto dall'ordinanza sulla cinematografia, ovvero in modo indipendente e nel pieno rispetto della protezione dei dati.

Protezione dei dati: quali dati vengono pubblicati e in che modo ne viene tutelata la confidenzialità?

La confidenzialità dei dati è garantita per tutte le pubblicazioni dell'UST. I dati relativi alle visioni sono pubblicati soltanto in forma aggregata. Non è possibile in alcun modo risalire a singole imprese. Quali analisi vengono fatte nel dettaglio dipende generalmente dalla qualità e dalla completezza dei dati.

Per garantire la qualità delle analisi è fondamentale far controllare i dati sulla domanda di film e serie da parte dei titolari dei diritti per questi contenuti in Svizzera. Il numero di visioni per ogni contenuto può perciò essere inviato in forma aggregata ai titolari dei diritti affinché ne valutino la plausibilità a seconda del tipo di servizi a richiesta, ma senza che questi ultimi possano risalire al numero di visioni per fornitore.

Quali cambiamenti ha introdotto l'OQIC riguardo all'obbligo di notifica?

A partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di fornire statistiche sui servizi a richiesta non è più disciplinato dall'ordinanza sulla cinematografia (OCin), bensì dall'ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC). A seguito di questa revisione, oltre che ai film l'obbligo di notifica si applica anche alle serie:

*«Sono considerati film computabili i film, **comprese le serie**, di cui all'articolo 2 capoverso 1 LCin attribuibili ai generi documentario, film di fiction o film di animazione, nonché opere audiovisive analogamente strutturate e concepite sotto il profilo narrativo o creativo.»*
(art. 2, cpv. 1 OQIC).

C. Domande sulla procedura di rilevazione realizzata dall'UST

Come vengono trasmessi all'UST i dati e i documenti?

La trasmissione di dati avviene tramite la piattaforma Filetransfer Service BIT/UFIT della Confederazione (www.filetransfer.admin.ch -> dati da inviare a film@bfs.admin.ch). Se è un fornitore di servizi a richiesta e non possiede ancora un account Filetransfer, La preghiamo di informarne l'UST scrivendo a film@bfs.admin.ch.

Perché in qualità di titolari dei diritti di film o serie non ci è stato chiesto di fornire dati?

In una prima fase i dati vengono rilevati soltanto presso le piattaforme di diffusione. In una seconda fase è possibile che i titolari dei diritti siano contattati per verificare le indicazioni fornite dalle piattaforme. A partire da gennaio 2017, tuttavia, i titolari dei diritti sono tenuti a notificare alle agenzie ISAN i propri film o serie che non sono ancora provvisti di numero ISAN. I titolari dei diritti notificano poi ai fornitori di servizi i rispettivi numeri ISAN al più tardi in occasione della conclusione degli accordi di licenza.

Perché in qualità di titolari dei diritti o in qualità di commercianti di supporti audiovisivi (DVD, Blu-ray ecc.) non ci è stato chiesto di fornire dati?

Come comunicato dall'Ufficio federale della cultura (UFC) per mezzo della circolare del 10.01.2018, la rilevazione concerne soltanto i servizi a richiesta. Questa decisione è il risultato di una ridefinizione delle priorità tra i compiti della Confederazione.

D. Domande concrete sulla trasmissione di dati

Quali dati devono essere trasmessi?

Tutte le indicazioni necessarie sono disponibili in quattro lingue all'indirizzo www.fiv.bfs.admin.ch. Nella *scheda informativa* sono spiegati tutti i principi generali, mentre le *tabelle esplicative* (Excel) contengono informazioni dettagliate per ogni variabile e un modello di presentazione dei dati.

Qui di seguito è comunque opportuno ricordare alcuni principi fondamentali.

- I dati da fornire si riferiscono a tutti i film computabili elencati di seguito, offerti a pagamento (per pacchetto o per lavoro) durante l'anno di riferimento dell'indagine:
 - Film di **fiction o di animazione** di durata pari o superiore a 60 minuti o serie del rispettivo genere di durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per stagione,
 - **Documentario** di durata pari o superiore a 50 minuti o serie documentaria di durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione,
 - **altri film computabili** di durata pari o superiore a 50 minuti.
- I cortometraggi, le registrazioni di eventi dal vivo (programmi sportivi, concerti, stand-up comedy ecc.) e i film dell'offerta erotica sono esclusi dalla statistica, idealmente ad opera dell'UST stesso, e devono quindi poter essere identificabili (ad es. grazie all'informazione riguardo al genere del contenuto).
- I dati devono essere forniti separatamente per ognuno dei tre tipi di servizi a richiesta, ovvero la vendita, il noleggio o l'abbonamento.
- Se un'impresa commercializza film o serie di un determinato tipo di servizio a richiesta su più di una piattaforma, i dati devono essere forniti separatamente per le singole piattaforme. Se ciò non fosse possibile, occorre indicare su quali piattaforme sono state registrate le visioni.
- I numeri ISAN per tutti i film e le serie offerti devono essere individuati prima della prima trasmissione dei dati, poiché senza l'ISAN, l'UST non può effettuare le relative valutazioni statistiche. Le agenzie nazionali ISAN e ISAN International offrono supporto per questa operazione, da effettuare un'unica volta. Per le trasmissioni di dati successive, soltanto i nuovi film e serie offerti devono essere dotati di un numero ISAN. Idealmente, i numeri ISAN vengono richiesti in occasione della conclusione degli accordi di licenza con i titolari dei diritti, poiché questi ultimi sono responsabili della registrazione dei loro film e serie presso le agenzie ISAN.

In qualità di titolare dei diritti dove posso trovare i numeri ISAN?

I titolari ricevono i numeri ISAN direttamente dall'agenzia ISAN (Switzerland o International). Quest'ultima potrà anche controllare se a un film (o a una serie) è già stato attribuito un numero ISAN. I numeri ISAN già attribuiti possono essere consultati sul sito dell'agenzia [ISAN](http://www.isan.ch) competente cercando il titolo del film o della serie. I numeri ISAN sono reperibili anche su www.procinema.ch, dove però non vengono aggiornati immediatamente e vengono aggiornati

solo per i film proiettati al cinema, ragion per cui si raccomanda di utilizzare il sito ufficiale dell'agenzia ISAN competente.

In qualità di fornitore di servizi a richiesta come posso ottenere un numero ISAN?

In linea di principio lo si può ottenere tramite i titolari dei diritti per i relativi film o serie. In caso di conclusione di nuovi accordi di licenza, è obbligatorio richiedere i numeri ISAN. Affinché le banche dati siano aggiornate, può inviare a l'agenzia ISAN International la lista dei Suoi film e/o serie, che l'agenzia controllerà sulla base dei propri dati servendosi di un ID interno. Una volta controllato, l'agenzia attribuirà numeri ISAN ai contenuti che ne sono sprovvisti per poi comunicarle la lista completa.

A tal fine Le occorre contattare direttamente ISAN-International.

I numeri ISAN esistenti possono essere consultati sul sito dell'agenzia [ISAN](http://www.isan.ch) cercando il titolo del film o della serie. I numeri ISAN sono reperibili anche su www.procinema.ch, dove però non vengono aggiornati immediatamente e vengono aggiornati solo per i film proiettati al cinema, ragion per cui si raccomanda di utilizzare il sito ufficiale dell'agenzia ISAN competente.

In che formato devono essere trasmessi i dati?

In formato CSV o Excel, ma non in PDF.

Devono essere allegati altri documenti e informazioni supplementari?

In linea di principio spiegazioni e commenti sui dati sono sempre i benvenuti.

I dati per diversi tipi di servizi a richiesta devono essere forniti separatamente. Anche se un'impresa è attiva su diverse piattaforme con lo stesso tipo di servizio a richiesta, è tenuta a fornire dati separatamente per ogni piattaforma. Se ciò non dovesse essere possibile, l'impresa deve inviare all'UST la lista delle piattaforme in questione.

E. Domande specifiche all'ambito degli abbonamenti (SVoD)

Perché ci sono tre metodi per trasmettere i dati sulle visioni?

Contrariamente alle analisi in altri tipi di servizi di VoD in quello dei servizi a richiesta su abbonamento (SVoD) attualmente non esiste un unico metodo per misurare le visioni. Comparare il numero di visioni è però indispensabile non solo per la statistica, ma anche per un'eventuale futura promozione del cinema.

Le informazioni sull'attività degli abbonati vengono archiviate in modo e in quantità molto diversi da un'impresa all'altra. Gli indicatori devono quindi essere definiti in modo da essere comparabili tra tutte le piattaforme, anche se ciò all'inizio comporta un leggero onere supplementare per i fornitori di dati.

I tre metodi definiti per misurare le visioni sono i seguenti.

A. Numero netto di visioni per anno e film, comprese le serie (metodo specifico alla piattaforma):

-> le piattaforme eliminano le pause e i proseguimenti, per poi comunicare all'UST il metodo utilizzato.

B. Numero di visioni per anno e film, comprese le serie, con una limitazione di sette giorni per utente (metodo preferito ad oggi):

-> dopo la prima visione, per lo stesso utente non vengono più conteggiate visioni dello stesso contenuto nei sette giorni successivi (si ricomincia a contare le visioni dopo sette giorni).

C. Numero cumulativo di minuti di visione per anno e per contenuto:

-> le piattaforme comunicano i minuti di visione totali per ogni contenuto.

Il metodo A consente alla piattaforma di utilizzare metodi propri per contabilizzare il numero netto di visioni, senza pause né proseguimenti. Il metodo deve in ogni caso essere comunicato all'UST. Il metodo A non consente di applicare un metodo uniforme tra tutte le piattaforme.

Il metodo B può essere applicato con semplici marche temporali (timestamp). Stando ai riscontri ricevuti, si tratta di un metodo univoco che consente di ottenere dati comparabili sulle visioni. Tuttavia, questo metodo non ha ancora potuto essere adottato da molte piattaforme o non è stato applicato in modo uniforme da una piattaforma all'altra (ad es., il minuto a partire dal quale una visione viene conteggiata come tale può variare a seconda del fornitore).

Il metodo C permette di ottenere un indicatore statistico standard e semplice che descrive quante volte un contenuto è stato visto nella sua interezza nel corso dell'anno in esame: minuti di visione cumulativi di un contenuto divisi per la lunghezza di quest'ultimo. L'obiettivo principale di questo indicatore è ridurre il peso delle visioni interrotte o dei clic brevi, riflettendo così il numero di visioni nel modo più accurato possibile.

Che cosa si intende con il termine «utente» nell'ambito degli abbonamenti (SVoD)?

La domanda riguarda soprattutto i dati per i quali si conteggiano come una sola visione tutte le visioni di uno stesso contenuto dallo stesso utente nell'arco di sette giorni (metodo B). . In questo caso, un «utente» corrisponde a un abbonamento o a un account a pagamento. Riassumendo, è possibile fare la distinzione tra due tipi di fornitori di abbonamenti di VoD:

tipo A: tutte le persone in un'economia domestica utilizzano lo stesso account sulla piattaforma e quindi in questo caso non è possibile determinare chi sta vedendo un determinato contenuto;

tipo B: per ogni abbonamento o account è possibile definire più utenti.

Per garantire la comparabilità dei dati, la logica di conteggio su sette giorni deve essere applicata in modo analogo da tutti i fornitori di servizi. Ne caso del tipo B, per i fornitori ciò significa che occorre evitare di prendere in considerazione più di un utente per account. Se l'utente 1 di un abbonamento (o account) guarda il film XY oggi e l'utente 2 dello stesso abbonamento (o account) guarda lo stesso film XY domani, verrà conteggiata una sola visione del film XY.

Come occorre procedere con i download dalle piattaforme SVoD?

I fornitori di servizi che consentono ai propri utenti il download (temporaneo) di contenuti affinché possano guardarli offline sulla piattaforma devono conteggiare ogni download come una sola visione.

Devono essere allegati altri documenti o informazioni supplementari?

Sono graditi spiegazioni e commenti di ogni tipo (sulla rilevazione, sulle procedure, sulla protezione dei dati ecc.).

Nei casi in cui la piattaforma indica il metodo A (numero netto di visioni per anno e per contenuto), essa è tenuta a comunicare all'UST il metodo utilizzato, poiché quest'ultimo deve assolutamente sapere come sono state eliminate le pause e i proseguimenti.